

non potranno emigrare se prima non abbiano adempiuto agli obblighi di leva.

Gli'inscritti i quali si trovino comunque all'estero potranno essere autorizzati per motivi di riconosciuta importanza a ritardare la loro presentazione alle armi non oltre però il 1° dicembre dell'anno in cui compiano il 25° di età.

Scorciarini Coppola, Mango, Luciani, Mezzanotte, Caputi, Giuliani, Malcangi, Rienzi, Santamaria, A. Baccelli.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Scorciarini-Coppola per svolgere il suo articolo aggiuntivo.

SCORCIARINI-COPPOLA. Pregherei il Presidente e la Camera, tenuto conto dell'ora tarda e dell'importanza dell'argomento e poichè io non ho preso parte alla discussione generale, di rimandar il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Poichè la Camera non ha stabilito ancora un'ora fissa, credo che si possa aderire alla sua proposta.

Voci. Sì! sì!

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Prego l'onorevole Scorciarini-Coppola di considerare che questa disposizione troverà luogo nelle modificazioni alla legge sulla emigrazione. Con la sua proposta si vorrebbe determinare chi può, e chi non può emigrare, e questo non può essere argomento di una legge sulla leva. È la legge sull'emigrazione che deve stabilire quali sono le condizioni alle quali è ammessa la emigrazione. E poichè nel disegno di legge già presentato, e che si trova in esame dinanzi ad un'altra Commissione, è appunto considerata la questione degli obblighi di leva di colui che emigra, sarà quella l'occasione di discutere la questione, che io riconosco importantissima, sollevata dall'onorevole Scorciarini-Coppola.

Ma, in occasione della legge sulla leva imporre dei vincoli all'emigrazione sarebbe forse fuori luogo, tanto più, lo ripeto, quando è dinanzi alla Camera un disegno di legge, allo studio di un'altra Commissione e che contempla precisamente questa materia.

Per queste ragioni io pregherei l'onorevole Scorciarini-Coppola di rinviare questa questione alla sua sede più opportuna, che è la legge sull'emigrazione.

PRESIDENTE. Onorevole Scorciarini-Coppola, insiste?

SCORCIARINI-COPPOLA. L'onorevole presidente del Consiglio, non dandomi modo di svolgere l'articolo, mi invita a rimandar la proposta a quando si discuterà la legge sull'emigrazione con tali parole, che sono di simpatia verso la disposizione dell'articolo proposto; io quindi annuisco al suo desiderio e mi riservo di ripresentarlo in occasione della legge sull'emigrazione.

PRESIDENTE. Allora passiamo all'articolo 11.

Art. 11.

I militari i quali siano in attesa di giudizio perchè imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe o che siano imputati di mancanza alla chiamata, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo sono assegnati ed avviati ad un corpo.

(È approvato).

Art. 12.

Sono abolite tutte le disposizioni del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3^a), le quali siano contrarie alla presente legge.

Con regio decreto sarà stabilita la data dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 13.

Per dieci anni dalla data in cui entrerà in vigore la presente legge, i figli naturali potranno ottenere l'assegnazione alla 2^a o alla 3^a categoria nei casi previsti dall'articolo 5, purchè il riconoscimento sia avvenuto entro il primo anno dalla data in cui la legge entrerà in vigore.

(È approvato).

Art. 14.

Tutti i diritti sorti prima della entrata in vigore della presente legge possono esser fatti valere nei modi e nei tempi previsti dal vigente testo unico delle leggi sul reclutamento.

(È approvato).